

Antonello Rodriguez

*Responsabile Repertorio, Professioni e Certificazione
Istruzione, Formazione e Lavoro
Regione Lombardia*

LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI SECONDO GLI STANDARD REGIONALI

Milano, 20 febbraio 2018



Regione
Lombardia

SEDE DEI PERCORSI FORMATIVI

Salvo quanto stabilito nei singoli avvisi i corsi vanno realizzati **esclusivamente presso la sede dell'ente accreditato.**

Eccezionalmente potrà essere richiesta in tempo congruo con l'avvio del percorso formativo proposto, l'utilizzo di una sede occasionale inviando preventiva richiesta alla struttura competente.

Non è possibile pubblicizzare un percorso formativo da realizzare presso una sede occasionale, senza avere richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione regionale.

I percorsi formativi devono essere interamente realizzati in Regione Lombardia sia per la parte d'aula sia per le esercitazioni pratiche, nonché per il tirocinio.

Sia per i percorsi finanziati da politiche regionali, sia per quelli autofinanziati, non è ammesso, per l'intero percorso o per parti di esso, l'utilizzo né della modalità FAD (Formazione a Distanza) né della modalità e-learning.

IL QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI - 1

Il QRSP è il riferimento univoco e imprescindibile per la progettazione dei percorsi e la certificazione delle competenze, nel rispetto della normativa nazionale

I contenuti devono essere necessariamente essere collegati ai profili professionali e alle competenze del QRSP

Le competenze da selezionare oggetto di progettazione del percorso sono quelle inserite nel QRSP: le competenze tecnico professionali, le competenze libere e indipendenti, le competenze di base e le competenze trasversali.


Il QRSP non è fisso e immutabile ma si può aggiornare su proposta degli enti accreditati per renderlo più aderente alle necessità del mercato del lavoro lombardo

IL QUADRO REGIONALE DEGLI STANDARD PROFESSIONALI - 2

E' possibile progettare percorsi formativi che utilizzano competenze all'interno del QRSP sia pure 'pescate' da profili diversi, ma il percorso formativo 'aggregato' non può avere una denominazione diversa dai profili espressamente inseriti nel QRSP.

Conseguentemente per **non generare aspettative all'utenza** e confusione nel sistema degli accreditati, non è possibile progettare e realizzare un percorso formativo che faccia riferimento, nella denominazione, a professionalità richieste dal mercato del lavoro ma non presenti nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (ad esempio percorsi per onicotecnico, assistente all'infanzia, educatore asili nido, operatore termale, amministratori di condominio ecc.).

.LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI



PIANO FORMATIVO

Il Piano formativo è previsto dal decreto n. 12453/2012.

Per ogni percorso l'ente accreditato deve predisporre un Piano Formativo, ovvero la specifica progettazione del percorso stesso, definito in rapporto da un lato agli standard di riferimento, dall'altro al contesto territoriale e allo specifico target di allievi.

I Piani formativi devono comprendere e specificare i seguenti elementi minimi:

- standard formativi-professionali di riferimento, ovvero profili e competenze del QRSP
- articolazione del percorso / intervento (Unità Formative / moduli; azioni; tempi; edizioni; ecc.)
- risorse impiegate (docenti formatori; esperti; funzioni dedicate)
- metodologie formative e tipologia/contesto di apprendimento (aula; laboratorio; assetto lavorativo);
- criteri e modalità di valutazione e certificazione (indicatori di risultato, tipologia e numero delle prove.

Il Piano formativo deve essere predisposto e tenuto agli atti dell'ente accreditato

COMPETENZE E SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

Art. 2 Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13

COMPETENZA: *«comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale»*

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: *«procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi»*

ANIMATORE DI LUDOTECA

Effettuare la progettazione di attività di animazione ricreativa e educativa

CONOSCENZE

Elementi di contabilità dei costi
Elementi di pedagogia
Elementi di pedagogia interculturale
Elementi di psicologia
Giochi e giocattoli
Metodi dell'intervento socio-educativo
Metodologie di progettazione e programmazione attività di animazione
Metodologie di analisi dei bisogni dell'utenza in ambito ricreativo/educativo
Tecniche di animazione

Realizzare interventi di animazione e gioco

CONOSCENZE

Elementi di pedagogia
Elementi di pedagogia interculturale
Elementi di psicologia
Giochi e giocattoli
Metodi dell'intervento socio-educativo
Metodi e didattiche delle attività motorie
Tecniche del teatro educativo e sociale
Elementi di informatica

CONOSCENZE

Applicare tecniche di analisi dei bisogni dell'utenza
Applicare tecniche di progettazione educativa
Applicare tecniche di programmazione attività
Applicare tecniche di pianificazione di risorse e di mezzi
Applicare tecniche di budgeting

ABILITA'

Applicare metodi di gestione di luoghi di aggregazione
Applicare metodi di presa in carico della relazione educativa
Applicare tecniche di animazione in ambito socio-educativo
Applicare tecniche di animazione teatrale
Applicare tecniche di educazione motoria
Applicare tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo
Applicare tecniche di gioco
Applicare tecniche di manipolazione
Utilizzare software didattici

ATTESTATO DI COMPETENZA REGIONALE

L'attestato di competenza si rilascia SOLO SE viene acquisita l'intera competenza comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi (abilità e conoscenze)

Si certificano competenze e non percorsi!!

I percorsi di formazione continua permanente specializzazione si concludono con una o più prove finalizzate all'accertamento delle competenze definite dalla progettazione.

Le prove sono predisposte e realizzate dall'equipe dei formatori e sono finalizzate al rilascio dell'attestato di competenza.

Il responsabile della certificazione delle competenze dell'ente accreditato è garante del processo.

AUTOREVOLEZZA DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Sia nell'ambito formale che nell'ambito non formale ed informale
il processo deve rispondere a criteri di

OGGETTIVITA' - RESPONSABILITA' - TRASPARENZA

Stretta connessione tra la certificazione rilasciata
dall'ente in nome e per conto della Regione

Controllo e monitoraggio dell'attività di certificazione

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

L'unico attestato regionale previsto dalla normativa regionale di riferimento (Legge regionale 19/2007 e relativi atti attuativi) è l'attestato di competenza.

Nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione di una competenza piena comprensiva di tutte le abilità e conoscenze, bensì solo di alcuni suoi elementi costitutivi, è possibile rilasciare **(fuori sistema)** un attestato di partecipazione.

Nel caso il percorso sia finanziato da politiche regionali sull'attestato di partecipazione occorre riportare i loghi previsti dal Brand Book ed è necessario che sia citato all'interno della dichiarazione di partecipazione il titolo dell'iniziativa per esempio *“l'intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia”*.

GRAZIE